



SCHEMA DI CONTRATTO PROFILO 1)

INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PRESSO LA SEGRETERIA TECNICA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (NUVV) PER ESPERTO IN VALUTAZIONI DELLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, PER 24 MESI.

TRA

Il Committente, Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro n. 3901, C.F.: 80007580279, qui rappresentata dal Dott. Luigi Masia, nato a _____ il __/__/__, C.F.: _____, nella sua qualità di Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, autorizzato alla stipula del presente contratto, ai sensi della L.R. 31/12/2012, n. 54, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2919 del 18/09/2007 “art. 7 D.Lgs. n. 165/2001 – Disciplina di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa”, e in esecuzione della Deliberazione n. 1136 del 31 luglio 2018 e del Decreto Dirigenziale n. n. 72 del 29/08/2018;

E

l'incaricato dott. _____, nato a _____ il __/__/__ C.F.: _____, di seguito denominato “Collaboratore”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Conferimento della collaborazione

La Regione (come sopra rappresentata) conferisce l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di valutazione di progetti e programmi d’investimento, sotto l’aspetto economico e giuridico, con particolare attenzione ai criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell’indicazione della compatibilità ecologica presso la Segreteria tecnica del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici (NUVV) all’incaricato (come sopra identificato), che accetta.

Art. 2 – Oggetto della collaborazione

Il Collaboratore opererà secondo le indicazioni del Coordinatore del Progetto Obiettivo, Dott. Geol. Corrado Soccorso, Direttore dell’U.O Commissioni VAS VINCA NUVV,.

Le attività che il collaboratore si impegna a svolgere sono le seguenti:

- valutazione della sostenibilità economico finanziaria di interventi infrastrutturali, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii.
- valutazione del piano economico finanziario delle proposte di finanza di progetto con riferimento ai progetti di opere pubbliche di competenza regionale o nei cui programmi di spesa la concorrenza finanziaria della Regione sia maggioritaria;
- analisi economiche di opportunità e fattibilità degli investimenti nell’applicazione della finanza di progetto, su richiesta delle amministrazioni interessate, sotto il profilo economico;

Il Collaboratore dovrà essere disponibile a svolgere la propria attività lavorativa prevalentemente presso la sede della Direzione Commissioni Valutazioni, Palazzo Linetti, Calle Priuli 99 Venezia (in seguito sede), con orario flessibile.



Le attività saranno svolte secondo il piano di lavoro concordato con il Coordinatore del Progetto Obiettivo.

Art. 3 – Organizzazione, obblighi e modalità di espletamento della collaborazione

La Regione mette a disposizione del Collaboratore la sede di lavoro e gli strumenti che sono necessari per l'espletamento della presso la sede della collaborazione.

Il collaboratore, pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con il Coordinatore del Progetto, al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività previste dal presente contratto; il Collaboratore, dovrà assicurare la propria presenza nei giorni necessari a garantire il coordinamento con la struttura regionale. Quando l'incarico viene svolto presso la Regione, dovranno essere rispettati gli orari di apertura e chiusura delle sedi, nonché i giorni di chiusura delle stesse. Potranno inoltre essere pattuiti momenti di necessaria presenza del collaboratore presso altre sedi della Regione o presso altri enti pubblici che collaborano con la Regione, in ragione alle esigenze di lavoro richieste.

Il Collaboratore è tenuto alla presentazione di relazioni bimestrali in ordine alle attività svolte e agli obiettivi raggiunti.

Il Collaboratore, si impegna a non divulgare notizie o informazioni apprese in ragione dell'incarico o comunque relative all'attività regionale nel suo complesso e a non assumere incarichi che siano in qualsiasi modo in contrasto con l'attività svolta dalla Regione. Il Collaboratore inoltre, ai sensi dell'art. 2595, e s.s. del Codice Civile, si assume l'obbligo di non utilizzare per fini personali le informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività per conto della Regione, per il periodo di 5 anni dalla data di cessazione del rapporto.

Tutto il materiale elaborato dal Collaboratore in esecuzione del presente contratto è di proprietà della Regione. Il suddetto materiale potrà essere modificato, integrato e pubblicato dalla Regione, con l'indicazione dell'autore, senza che il Collaboratore possa chiedere compensi integrativi o sollevare opposizioni.

Il Collaboratore si impegna ad evitare situazioni di conflitto di interessi e ad applicare principi di imparzialità nelle attività.

Il Collaboratore è tenuto al rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 26 della Legge n. 92/2012.

Art. 4 – Durata della collaborazione

La collaborazione si svolgerà dal 16/11/2018 fino al 15/11/2020, per un totale di 24 mesi.

Alla scadenza del suddetto periodo il rapporto di collaborazione si intende risolto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

Art. 5 – Compenso e modalità di pagamento

A favore del Collaboratore è stabilito un compenso omnicomprendivo, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, di € 63.841,88.

Il compenso dovuto sarà liquidato di norma in rate mensili posticipate, corrisposte al collaboratore nel mese successivo a quello della prestazione resa, previa attestazione da parte del Coordinatore del Progetto,



dell'avvenuto regolare svolgimento della prestazione richiesta. Solo in casi eccezionali legati all'approvazione del bilancio di previsione annuale o della chiusura dello stesso e/o per motivi legati alla chiusura del progetto per motivi legati alla rendicontazione, il pagamento di due o più mensilità potrebbe venire accorpato in un'unica soluzione.

Eventuali spese per trasferte e missioni del collaboratore, che dovranno essere preventivamente autorizzate dal Coordinatore del Progetto, e accompagnate da adeguate evidenze di spesa, saranno liquidate separatamente e su richiesta dell'interessato.

Art. 6 – Infortunio, malattia

Le Parti convengono che in caso di infortunio, malattia o altre cause di impossibilità di svolgimento della prestazione collaborativa, non ascrivibili al Collaboratore, il rapporto di collaborazione sarà sospeso, senza erogazione del relativo compenso, in base alle leggi nazionali vigenti in materia.

In caso si verifichi una delle ipotesi di cui al comma precedente, il corrispettivo verrà proporzionato in base al minor periodo di svolgimento dell'attività, in relazione agli obiettivi realizzati dal Collaboratore.

Il Collaboratore è tenuto a comunicare con la massima tempestività alla Regione il verificarsi delle situazioni sopraindicate.

Art. 7 – Risoluzione del contratto

E' ammessa la reciproca risoluzione anticipata del contratto per sopravvenuta impossibilità di esecuzione da parte dei contraenti, da comunicarsi in forma scritta entro un termine di preavviso di 30 giorni, fatta salva eventuale deroga autorizzata dal Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale.

Alla Regione è data facoltà di dare corso all'immediata risoluzione del rapporto per gravi inadempienze del Collaboratore che possano compromettere la realizzazione dell'incarico.

Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il Coordinatore del Progetto, segnala al Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni la necessità di integrare i risultati. Il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni chiederà al collaboratore di integrare i risultati entro un termine di dieci giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, in proporzione al lavoro svolto e ai risultati raggiunti. In caso di non soddisfacente adempimento nel termine dato, il contratto potrà essere risolto senz'altro avviso. Si applicano gli artt. 1453 e successivi del c.c.

Nei predetti casi la Regione provvederà al pagamento delle prestazioni in misura proporzionale al lavoro svolto e ai risultati conseguiti.

Art. 8 – Sicurezza sul lavoro

La Regione si impegna ad applicare le misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 9 – Disciplina applicabile e responsabilità

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2919 del 18 settembre 2007 "art. 7 D.Lgs. n. 165/2001 – Disciplina del



conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa" nonché la disciplina di cui al Libro V, Titolo III del Codice Civile.

Il Collaboratore esonera la Regione da qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi natura causati dallo stesso a persone e cose, nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

Art. 10 – Imposta di bollo e registrazione

Il presente atto è esente da bollo a norma dell'art. 25 della tabella B, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente incaricato.

Art. 11 – Controversie

In caso di controversia il foro esclusivamente competente è quello di Venezia.

Art. 12 – Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto, composto da 12 articoli, e di accettarne i termini e le condizioni.

Letto, confermato e sottoscritto a Venezia in data

Per la Regione del Veneto

Il Direttore della

Direzione Commissioni Valutazioni

Il Collaboratore

Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'art. 7.

Venezia,

Per la Regione del Veneto

Il Direttore della

Direzione Commissioni Valutazioni

Il Collaboratore



SCHEMA DI CONTRATTO PROFILO 2)

INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PRESSO LA SEGRETERIA TECNICA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (NUVV) ESPERTO IN NORMATIVA SULLA QUALITÀ AMBIENTALE, SOSTENIBILITÀ DELLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO E COMPATIBILITÀ ECOLOGICA, PER 12 MESI.

TRA

Il Committente, Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro n. 3901, C.F.: 80007580279, qui rappresentata dal Dott. Luigi Masia, nato a _____ il __/__/__, C.F.: _____, nella sua qualità di Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, autorizzato alla stipula del presente contratto, ai sensi della L.R. 31/12/2012, n. 54, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2919 del 18/09/2007 “art. 7 D.Lgs. n. 165/2001 – Disciplina di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa”, e in esecuzione della Deliberazione n. 1136 del 31 luglio 2018 e del Decreto Dirigenziale n. n. 72 del 29/08/2018;

E

l'incaricato dott. _____, nato a _____ il __/__/__ C.F.: _____, di seguito denominato “Collaboratore”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Conferimento della collaborazione

La Regione (come sopra rappresentata) conferisce l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di valutazione di progetti e programmi d'investimento, sotto l'aspetto economico e giuridico, con particolare attenzione ai criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica presso la Segreteria tecnica del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici (NUVV) all'incaricato (come sopra identificato), che accetta.

Art. 2 – Oggetto della collaborazione

Il Collaboratore opererà secondo le indicazioni del Coordinatore del Progetto Obiettivo, Dott. Geol. Corrado Soccorso, Direttore dell'U.O Commissioni VAS VINCA NUVV,.

Le attività che il collaboratore si impegna a svolgere sono le seguenti:

- Supporto giuridico agli uffici regionali nell'ambito di piani e programmi di investimento, anche con attenzione ai criteri di qualità ambientale, di sostenibilità dello sviluppo e di compatibilità ecologica, sia nell'ambito dell'attività di valutazione, che nelle fasi di contenzioso.
- Supporto per le attività di competenza, anche connesse con il Fondo di Sviluppo e Coesione e ricognizione delle competenze dei Nuclei in attività di valutazione, programmazione, monitoraggio e diffusione dei risultati alla luce degli obiettivi strategici, nonché individuazione delle modalità di impiego dei fondi strutturali alla luce della normativa europea, nazionale e regionale.

Il Collaboratore dovrà essere disponibile a svolgere la propria attività lavorativa prevalentemente presso la sede della Direzione Commissioni Valutazioni, Palazzo Linetti, Calle Priuli 99 Venezia (in seguito sede), con orario flessibile.



Le attività saranno svolte secondo il piano di lavoro concordato con il Coordinatore del Progetto Obiettivo.

Art. 3 – Organizzazione, obblighi e modalità di espletamento della collaborazione

La Regione mette a disposizione del Collaboratore la sede di lavoro e gli strumenti che sono necessari per l'espletamento della presso la sede della collaborazione.

Il collaboratore, pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con il Coordinatore del Progetto, al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività previste dal presente contratto; il Collaboratore, dovrà assicurare la propria presenza nei giorni necessari a garantire il coordinamento con la struttura regionale. Quando l'incarico viene svolto presso la Regione, dovranno essere rispettati gli orari di apertura e chiusura delle sedi, nonché i giorni di chiusura delle stesse. Potranno inoltre essere pattuiti momenti di necessaria presenza del collaboratore presso altre sedi della Regione o presso altri enti pubblici che collaborano con la Regione, in ragione alle esigenze di lavoro richieste.

Il Collaboratore è tenuto alla presentazione di relazioni bimestrali in ordine alle attività svolte e agli obiettivi raggiunti.

Il Collaboratore, si impegna a non divulgare notizie o informazioni apprese in ragione dell'incarico o comunque relative all'attività regionale nel suo complesso e a non assumere incarichi che siano in qualsiasi modo in contrasto con l'attività svolta dalla Regione. Il Collaboratore inoltre, ai sensi dell'art. 2595, e s.s. del Codice Civile, si assume l'obbligo di non utilizzare per fini personali le informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività per conto della Regione, per il periodo di 5 anni dalla data di cessazione del rapporto.

Tutto il materiale elaborato dal Collaboratore in esecuzione del presente contratto è di proprietà della Regione. Il suddetto materiale potrà essere modificato, integrato e pubblicato dalla Regione, con l'indicazione dell'autore, senza che il Collaboratore possa chiedere compensi integrativi o sollevare opposizioni.

Il Collaboratore si impegna ad evitare situazioni di conflitto di interessi e ad applicare principi di imparzialità nelle attività.

Il Collaboratore è tenuto al rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 26 della Legge n. 92/2012.

Art. 4 – Durata della collaborazione

La collaborazione si svolgerà dal 16/11/2018 fino al 15/11/2019, per un totale di 12 mesi.

Alla scadenza del suddetto periodo il rapporto di collaborazione si intende risolto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

Art. 5 – Compenso e modalità di pagamento

A favore del Collaboratore è stabilito un compenso omnicomprendente, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, di € 31.920,94.

Il compenso dovuto sarà liquidato di norma in rate mensili posticipate, corrisposte al collaboratore nel mese successivo a quello della prestazione resa, previa attestazione da parte del Coordinatore del Progetto,



dell'avvenuto regolare svolgimento della prestazione richiesta. Solo in casi eccezionali legati all'approvazione del bilancio di previsione annuale o della chiusura dello stesso e/o per motivi legati alla chiusura del progetto per motivi legati alla rendicontazione, il pagamento di due o più mensilità potrebbe venire accorpato in un'unica soluzione.

Eventuali spese per trasferte e missioni del collaboratore, che dovranno essere preventivamente autorizzate dal Coordinatore del Progetto, e accompagnate da adeguate evidenze di spesa, saranno liquidate separatamente e su richiesta dell'interessato.

Art. 6 – Infortunio, malattia

Le Parti convengono che in caso di infortunio, malattia o altre cause di impossibilità di svolgimento della prestazione collaborativa, non ascrivibili al Collaboratore, il rapporto di collaborazione sarà sospeso, senza erogazione del relativo compenso, in base alle leggi nazionali vigenti in materia.

In caso si verifichi una delle ipotesi di cui al comma precedente, il corrispettivo verrà proporzionato in base al minor periodo di svolgimento dell'attività, in relazione agli obiettivi realizzati dal Collaboratore.

Il Collaboratore è tenuto a comunicare con la massima tempestività alla Regione il verificarsi delle situazioni sopraindicate.

Art. 7 – Risoluzione del contratto

E' ammessa la reciproca risoluzione anticipata del contratto per sopravvenuta impossibilità di esecuzione da parte dei contraenti, da comunicarsi in forma scritta entro un termine di preavviso di 30 giorni, fatta salva eventuale deroga autorizzata dal Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale.

Alla Regione è data facoltà di dare corso all'immediata risoluzione del rapporto per gravi inadempienze del Collaboratore che possano compromettere la realizzazione dell'incarico.

Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il Coordinatore del Progetto, segnala al Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni la necessità di integrare i risultati. Il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni chiederà al collaboratore di integrare i risultati entro un termine di dieci giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, in proporzione al lavoro svolto e ai risultati raggiunti. In caso di non soddisfacente adempimento nel termine dato, il contratto potrà essere risolto senz'altro avviso. Si applicano gli artt. 1453 e successivi del c.c.

Nei predetti casi la Regione provvederà al pagamento delle prestazioni in misura proporzionale al lavoro svolto e ai risultati conseguiti.

Art. 8 – Sicurezza sul lavoro

La Regione si impegna ad applicare le misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 9 – Disciplina applicabile e responsabilità

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2919 del 18 settembre 2007 "art. 7 D.Lgs. n. 165/2001 – Disciplina del



conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa" nonché la disciplina di cui al Libro V, Titolo III del Codice Civile.

Il Collaboratore esonera la Regione da qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi natura causati dallo stesso a persone e cose, nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

Art. 10 – Imposta di bollo e registrazione

Il presente atto è esente da bollo a norma dell'art. 25 della tabella B, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente incaricato.

Art. 11 – Controversie

In caso di controversia il foro esclusivamente competente è quello di Venezia.

Art. 12 – Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto, composto da 12 articoli, e di accettarne i termini e le condizioni.

Letto, confermato e sottoscritto a Venezia in data

Per la Regione del Veneto

Il Direttore della

Direzione Commissioni Valutazioni

Il Collaboratore

Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'art. 7.

Venezia,

Per la Regione del Veneto

Il Direttore della

Direzione Commissioni Valutazioni

Il Collaboratore



SCHEMA DI CONTRATTO PROFILO 3)

INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PRESSO LA SEGRETERIA TECNICA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (NUVV) ESPERTO IN CONTRATTI DELLE OPERE PUBBLICHE E VALUTAZIONI DEGLI ASPETTI GIURIDICI CONNESSI AGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, PER 24 MESI.

TRA

Il Committente, Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro n. 3901, C.F.: 80007580279, qui rappresentata dal Dott. Luigi Masia, nato a _____ il __/__/__, C.F.: _____, nella sua qualità di Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, autorizzato alla stipula del presente contratto, ai sensi della L.R. 31/12/2012, n. 54, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2919 del 18/09/2007 “art. 7 D.Lgs. n. 165/2001 – Disciplina di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa”, e in esecuzione della Deliberazione n. 1136 del 31 luglio 2018 e del Decreto Dirigenziale n. n. 72 del 29/08/2018;

E

l'incaricato dott. _____, nato a _____ il __/__/__ C.F.: _____, di seguito denominato “Collaboratore”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Conferimento della collaborazione

La Regione (come sopra rappresentata) conferisce l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di valutazione di progetti e programmi d'investimento, sotto l'aspetto economico e giuridico, con particolare attenzione ai criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica presso la Segreteria tecnica del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici (NUVV) all'incaricato (come sopra identificato), che accetta.

Art. 2 – Oggetto della collaborazione

Il Collaboratore opererà secondo le indicazioni del Coordinatore del Progetto Obiettivo, Dott. Geol. Corrado Soccorso, Direttore dell'U.O Commissioni VAS VINCA NUVV,.

Le attività che il collaboratore si impegna a svolgere sono le seguenti:

- assistenza nell'applicazione della disciplina della finanza di progetto, su richiesta delle amministrazioni interessate sotto il profilo giuridico;
- valutazione delle bozze di convenzione delle proposte di finanza di progetto con riferimento ai progetti di opere pubbliche di competenza regionale o nei cui programmi di spesa la concorrenza finanziaria della Regione sia maggioritaria;

Il Collaboratore dovrà essere disponibile a svolgere la propria attività lavorativa prevalentemente presso la sede della Direzione Commissioni Valutazioni, Palazzo Linetti, Calle Priuli 99 Venezia (in seguito sede), con orario flessibile.



Le attività saranno svolte secondo il piano di lavoro concordato con il Coordinatore del Progetto Obiettivo.

Art. 3 – Organizzazione, obblighi e modalità di espletamento della collaborazione

La Regione mette a disposizione del Collaboratore la sede di lavoro e gli strumenti che sono necessari per l'espletamento della presso la sede della collaborazione.

Il collaboratore, pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con il Coordinatore del Progetto, al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività previste dal presente contratto; il Collaboratore, dovrà assicurare la propria presenza nei giorni necessari a garantire il coordinamento con la struttura regionale. Quando l'incarico viene svolto presso la Regione, dovranno essere rispettati gli orari di apertura e chiusura delle sedi, nonché i giorni di chiusura delle stesse. Potranno inoltre essere pattuiti momenti di necessaria presenza del collaboratore presso altre sedi della Regione o presso altri enti pubblici che collaborano con la Regione, in ragione alle esigenze di lavoro richieste.

Il Collaboratore è tenuto alla presentazione di relazioni bimestrali in ordine alle attività svolte e agli obiettivi raggiunti.

Il Collaboratore, si impegna a non divulgare notizie o informazioni apprese in ragione dell'incarico o comunque relative all'attività regionale nel suo complesso e a non assumere incarichi che siano in qualsiasi modo in contrasto con l'attività svolta dalla Regione. Il Collaboratore inoltre, ai sensi dell'art. 2595, e s.s. del Codice Civile, si assume l'obbligo di non utilizzare per fini personali le informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività per conto della Regione, per il periodo di 5 anni dalla data di cessazione del rapporto.

Tutto il materiale elaborato dal Collaboratore in esecuzione del presente contratto è di proprietà della Regione. Il suddetto materiale potrà essere modificato, integrato e pubblicato dalla Regione, con l'indicazione dell'autore, senza che il Collaboratore possa chiedere compensi integrativi o sollevare opposizioni.

Il Collaboratore si impegna ad evitare situazioni di conflitto di interessi e ad applicare principi di imparzialità nelle attività.

Il Collaboratore è tenuto al rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 26 della Legge n. 92/2012.

Art. 4 – Durata della collaborazione

La collaborazione si svolgerà dal 16/11/2018 fino al 15/11/2020, per un totale di 24 mesi.

Alla scadenza del suddetto periodo il rapporto di collaborazione si intende risolto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

Art. 5 – Compenso e modalità di pagamento

A favore del Collaboratore è stabilito un compenso omnicomprendivo, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, di € 63.841,88.

Il compenso dovuto sarà liquidato di norma in rate mensili posticipate, corrisposte al collaboratore nel mese successivo a quello della prestazione resa, previa attestazione da parte del Coordinatore del Progetto,



dell'avvenuto regolare svolgimento della prestazione richiesta. Solo in casi eccezionali legati all'approvazione del bilancio di previsione annuale o della chiusura dello stesso e/o per motivi legati alla chiusura del progetto per motivi legati alla rendicontazione, il pagamento di due o più mensilità potrebbe venire accorpato in un'unica soluzione.

Eventuali spese per trasferte e missioni del collaboratore, che dovranno essere preventivamente autorizzate dal Coordinatore del Progetto, e accompagnate da adeguate evidenze di spesa, saranno liquidate separatamente e su richiesta dell'interessato.

Art. 6 – Infortunio, malattia

Le Parti convengono che in caso di infortunio, malattia o altre cause di impossibilità di svolgimento della prestazione collaborativa, non ascrivibili al Collaboratore, il rapporto di collaborazione sarà sospeso, senza erogazione del relativo compenso, in base alle leggi nazionali vigenti in materia.

In caso si verifichi una delle ipotesi di cui al comma precedente, il corrispettivo verrà proporzionato in base al minor periodo di svolgimento dell'attività, in relazione agli obiettivi realizzati dal Collaboratore.

Il Collaboratore è tenuto a comunicare con la massima tempestività alla Regione il verificarsi delle situazioni sopraindicate.

Art. 7 – Risoluzione del contratto

E' ammessa la reciproca risoluzione anticipata del contratto per sopravvenuta impossibilità di esecuzione da parte dei contraenti, da comunicarsi in forma scritta entro un termine di preavviso di 30 giorni, fatta salva eventuale deroga autorizzata dal Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale.

Alla Regione è data facoltà di dare corso all'immediata risoluzione del rapporto per gravi inadempienze del Collaboratore che possano compromettere la realizzazione dell'incarico.

Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il Coordinatore del Progetto, segnala al Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni la necessità di integrare i risultati. Il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni chiederà al collaboratore di integrare i risultati entro un termine di dieci giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, in proporzione al lavoro svolto e ai risultati raggiunti. In caso di non soddisfacente adempimento nel termine dato, il contratto potrà essere risolto senz'altro avviso. Si applicano gli artt. 1453 e successivi del c.c.

Nei predetti casi la Regione provvederà al pagamento delle prestazioni in misura proporzionale al lavoro svolto e ai risultati conseguiti.

Art. 8 – Sicurezza sul lavoro

La Regione si impegna ad applicare le misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 9 – Disciplina applicabile e responsabilità

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2919 del 18 settembre 2007 "art. 7 D.Lgs. n. 165/2001 – Disciplina del



conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa" nonché la disciplina di cui al Libro V, Titolo III del Codice Civile.

Il Collaboratore esonera la Regione da qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi natura causati dallo stesso a persone e cose, nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

Art. 10 – Imposta di bollo e registrazione

Il presente atto è esente da bollo a norma dell'art. 25 della tabella B, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente incaricato.

Art. 11 – Controversie

In caso di controversia il foro esclusivamente competente è quello di Venezia.

Art. 12 – Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto, composto da 12 articoli, e di accettarne i termini e le condizioni.

Letto, confermato e sottoscritto a Venezia in data

Per la Regione del Veneto

Il Direttore della

Direzione Commissioni Valutazioni

Il Collaboratore

Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'art. 7.

Venezia,

Per la Regione del Veneto

Il Direttore della

Direzione Commissioni Valutazioni

Il Collaboratore



SCHEMA DI CONTRATTO PROFILO 4)

INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PRESSO LA SEGRETERIA TECNICA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (NUVV) PER ESPERTO VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PER 24 MESI.

TRA

Il Committente, Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro n. 3901, C.F.: 80007580279, qui rappresentata dal Dott. Luigi Masia, nato a _____ il __/__/__, C.F.: _____, nella sua qualità di Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, autorizzato alla stipula del presente contratto, ai sensi della L.R. 31/12/2012, n. 54, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2919 del 18/09/2007 “art. 7 D.Lgs. n. 165/2001 – Disciplina di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa”, e in esecuzione della Deliberazione n. 1136 del 31 luglio 2018 e del Decreto Dirigenziale n. n. 72 del 29/08/2018;

E

l'incaricato dott. _____, nato a _____ il __/__/__ C.F.: _____, di seguito denominato “Collaboratore”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Conferimento della collaborazione

La Regione (come sopra rappresentata) conferisce l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di valutazione di progetti e programmi d'investimento, sotto l'aspetto economico e giuridico, con particolare attenzione ai criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica presso la Segreteria tecnica del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici (NUVV) all'incaricato (come sopra identificato), che accetta.

Art. 2 – Oggetto della collaborazione

Il Collaboratore opererà secondo le indicazioni del Coordinatore del Progetto Obiettivo, Dott. Geol. Corrado Soccorso, Direttore dell'U.O Commissioni VAS VINCA NUVV,.

Le attività che il collaboratore si impegna a svolgere sono le seguenti:

- valutazione di piani e programmi di investimento anche con attenzione ai criteri di qualità ambientale, di sostenibilità dello sviluppo e di compatibilità ecologica.
- Collaborazione con gli uffici per l'individuazione di misure direttive e interventi normativi per la semplificazione delle procedure di analisi di fattibilità e di valutazione ambientale.

Il Collaboratore dovrà essere disponibile a svolgere la propria attività lavorativa prevalentemente presso la sede della Direzione Commissioni Valutazioni, Palazzo Linetti, Calle Priuli 99 Venezia (in seguito sede), con orario flessibile.

Le attività saranno svolte secondo il piano di lavoro concordato con il Coordinatore del Progetto Obiettivo.



Art. 3 – Organizzazione, obblighi e modalità di espletamento della collaborazione

La Regione mette a disposizione del Collaboratore la sede di lavoro e gli strumenti che sono necessari per l'espletamento della presso la sede della collaborazione.

Il collaboratore, pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con il Coordinatore del Progetto, al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività previste dal presente contratto; il Collaboratore, dovrà assicurare la propria presenza nei giorni necessari a garantire il coordinamento con la struttura regionale. Quando l'incarico viene svolto presso la Regione, dovranno essere rispettati gli orari di apertura e chiusura delle sedi, nonché i giorni di chiusura delle stesse. Potranno inoltre essere pattuiti momenti di necessaria presenza del collaboratore presso altre sedi della Regione o presso altri enti pubblici che collaborano con la Regione, in ragione alle esigenze di lavoro richieste.

Il Collaboratore è tenuto alla presentazione di relazioni bimestrali in ordine alle attività svolte e agli obiettivi raggiunti.

Il Collaboratore, si impegna a non divulgare notizie o informazioni apprese in ragione dell'incarico o comunque relative all'attività regionale nel suo complesso e a non assumere incarichi che siano in qualsiasi modo in contrasto con l'attività svolta dalla Regione. Il Collaboratore inoltre, ai sensi dell'art. 2595, e s.s. del Codice Civile, si assume l'obbligo di non utilizzare per fini personali le informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività per conto della Regione, per il periodo di 5 anni dalla data di cessazione del rapporto.

Tutto il materiale elaborato dal Collaboratore in esecuzione del presente contratto è di proprietà della Regione. Il suddetto materiale potrà essere modificato, integrato e pubblicato dalla Regione, con l'indicazione dell'autore, senza che il Collaboratore possa chiedere compensi integrativi o sollevare opposizioni.

Il Collaboratore si impegna ad evitare situazioni di conflitto di interessi e ad applicare principi di imparzialità nelle attività.

Il Collaboratore è tenuto al rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 26 della Legge n. 92/2012.

Art. 4 – Durata della collaborazione

La collaborazione si svolgerà dal 16/11/2018 fino al 15/11/2020, per un totale di 24 mesi.

Alla scadenza del suddetto periodo il rapporto di collaborazione si intende risolto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

Art. 5 – Compenso e modalità di pagamento

A favore del Collaboratore è stabilito un compenso omnicomprendente, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, di € 63.841,88.

Il compenso dovuto sarà liquidato di norma in rate mensili posticipate, corrisposte al collaboratore nel mese successivo a quello della prestazione resa, previa attestazione da parte del Coordinatore del Progetto, dell'avvenuto regolare svolgimento della prestazione richiesta. Solo in casi eccezionali legati all'approvazione del bilancio di previsione annuale o della chiusura dello stesso e/o per motivi legati alla



chiusura del progetto per motivi legati alla rendicontazione, il pagamento di due o più mensilità potrebbe venire accorpato in un'unica soluzione.

Eventuali spese per trasferte e missioni del collaboratore, che dovranno essere preventivamente autorizzate dal Coordinatore del Progetto, e accompagnate da adeguate evidenze di spesa, saranno liquidate separatamente e su richiesta dell'interessato.

Art. 6 – Infortunio, malattia

Le Parti convengono che in caso di infortunio, malattia o altre cause di impossibilità di svolgimento della prestazione collaborativa, non ascrivibili al Collaboratore, il rapporto di collaborazione sarà sospeso, senza erogazione del relativo compenso, in base alle leggi nazionali vigenti in materia.

In caso si verifichi una delle ipotesi di cui al comma precedente, il corrispettivo verrà proporzionato in base al minor periodo di svolgimento dell'attività, in relazione agli obiettivi realizzati dal Collaboratore.

Il Collaboratore è tenuto a comunicare con la massima tempestività alla Regione il verificarsi delle situazioni sopraindicate.

Art. 7 – Risoluzione del contratto

E' ammessa la reciproca risoluzione anticipata del contratto per sopravvenuta impossibilità di esecuzione da parte dei contraenti, da comunicarsi in forma scritta entro un termine di preavviso di 30 giorni, fatta salva eventuale deroga autorizzata dal Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale.

Alla Regione è data facoltà di dare corso all'immediata risoluzione del rapporto per gravi inadempienze del Collaboratore che possano compromettere la realizzazione dell'incarico.

Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il Coordinatore del Progetto, segnala al Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni la necessità di integrare i risultati. Il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni chiederà al collaboratore di integrare i risultati entro un termine di dieci giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, in proporzione al lavoro svolto e ai risultati raggiunti. In caso di non soddisfacente adempimento nel termine dato, il contratto potrà essere risolto senz'altro avviso. Si applicano gli artt. 1453 e successivi del c.c.

Nei predetti casi la Regione provvederà al pagamento delle prestazioni in misura proporzionale al lavoro svolto e ai risultati conseguiti.

Art. 8 – Sicurezza sul lavoro

La Regione si impegna ad applicare le misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 9 – Disciplina applicabile e responsabilità

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2919 del 18 settembre 2007 "art. 7 D.Lgs. n. 165/2001 – Disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa" nonché la disciplina di cui al Libro V, Titolo III del Codice Civile.



Il Collaboratore esonera la Regione da qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi natura causati dallo stesso a persone e cose, nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

Art. 10 – Imposta di bollo e registrazione

Il presente atto è esente da bollo a norma dell'art. 25 della tabella B, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente incaricato.

Art. 11 – Controversie

In caso di controversia il foro esclusivamente competente è quello di Venezia.

Art. 12 – Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto, composto da 12 articoli, e di accettarne i termini e le condizioni.

Letto, confermato e sottoscritto a Venezia in data

Per la Regione del Veneto

Il Direttore della

Direzione Commissioni Valutazioni

Il Collaboratore

Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'art. 7.

Venezia,

Per la Regione del Veneto

Il Direttore della

Direzione Commissioni Valutazioni

Il Collaboratore
